



Società tra avvocati

Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

Corso d'Italia, 29 – 00187 Roma RM (IT)  
info@b-hse.law – b-hselaw@pec.it

## **NEWSLETTER DI DIRITTO ALIMENTARE** **2020 – febbraio 2021**

### **Sommario**

<b>1. Marchi e denominazioni</b> .....	- 2 -
<b>2. Provvedimenti AGCM</b> .....	- 5 -
<b>3. Limiti massimi negli alimenti</b> .....	- 5 -
<b>4. Integratori alimentari</b> .....	- 6 -
<b>4.a Provvedimenti EFSA</b> .....	- 6 -
<b>4.b Giurisprudenza nazionale</b> .....	- 6 -
<b>4.c Giurisprudenza comunitaria</b> .....	- 8 -
<b>5. Settore vitivinicolo</b> .....	- 10 -
<b>6. Controlli ufficiali e igiene</b> .....	- 11 -
<b>7. Alimenti per l'infanzia</b> .....	- 13 -
<b>8. Prodotti alimentari alla Canapa</b> .....	- 13 -
<b>9. Paese di origine</b> .....	- 14 -
<b>9.a Normativa nazionale</b> .....	- 14 -
<b>9.b Giurisprudenza</b> .....	- 17 -
<b>10. Frode in commercio</b> .....	- 18 -
<b>11. Novel food</b> .....	- 19 -
<b>12. Etichettatura degli alimenti</b> .....	- 21 -
<b>12. Il ddl 283/2020: nuove norme in materia di reati agroalimentari</b> .....	- 24 -

**B-HSE Società tra Avvocati a.r.l.**

Matteo Benozzo e Francesco Bruno  
founding partners

cod.fisc. 15944151008 – p.iva 15944151008 – crea 1625132  
email info@b-hse.law – pec b-hselaw@pec.it – website <http://b-hse.law>



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

## 1. Marchi e denominazioni

### Decreto Cura Italia: pegno rotativo per prodotti DOP e IGP

Con il DL 18/2020, il Decreto Cura Italia, convertito con modifiche dalla legge 27/2020, è stato introdotto il pegno rotativo per i prodotti DOP e IGP.

Il pegno, di cui agli artt. 2784 s.s. del Codice Civile, quale diritto reale di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito, si perfeziona, nelle ipotesi in cui ha ad oggetto beni mobili, con il materiale spossessamento del bene e la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa determinando, in capo al credito l'obbligo di custodia del bene e il divieto di utilizzo che non sia finalizzato alla sua conservazione. Nel tempo, in linea con i nuovi sviluppi ed esigenze della prassi economica, sono state introdotte diverse forme di pegno tra cui il pegno rotativo che consente, per accordo tra le parti, di sostituire l'oggetto originario di pegno con un altro bene.

Ebbene, l'art. 78, comma 2 *duodecies* del Decreto Cura Italia, in materia di misure in favore del settore agricolo e della pesca, ha introdotto la possibilità che «*prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose*» possano essere beni oggetto di pegno rotativo, attraverso l'individuazione «*per mezzo di documenti*» nonché mediante «*annotazione in appositi registri*».

Con il decreto 23 luglio 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) sono state disposte le regole e le modalità di costituzione, individuazione, annotazione ed estinzione del pegno rotativo su DOP e IGP. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

Le parti potranno stipulare un patto di rotatività e così prevedere «*la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni*». Manca quindi, rispetto al pegno di cui all'art. 2786 c.c., lo spossessamento del bene che resta di fatto nella disposizione del debitore che può continuare ad utilizzarlo nell'ambito del processo produttivo.

Trattasi, in altri termini, di pegno non possessorio, in quanto il bene (prodotto) rimane nelle mani del debitore che può sostituirlo con altro bene, spostando la garanzia dal prodotto iniziale ad un prodotto diverso del processo produttivo senza necessità di rinnovare la procedura prevista per la costituzione del pegno, perché di fatto la garanzia rimane quella originaria.

Nelle intenzioni del legislatore vi è quella di fornire alle imprese del settore agricolo e della pesca uno strumento di finanziamento che ben dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della filiera produttiva agroalimentare, senza incidere sull'operatività aziendale ed anche, ad esempio, facendo indirettamente promuovere prodotti non ancora in commercio ma che possono essere oggetto del pegno (o originario, o a seguito della sostituzione).



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

	<p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&amp;atto.codiceRedazionale=20A02357&amp;elenco30giorni=false">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&amp;atto.codiceRedazionale=20A02357&amp;elenco30giorni=false</a></p> <p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/29/20A04644/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/29/20A04644/sg</a></p>
	<p><u><a href="#">Parlamento europeo respinge gli emendamenti per impedire l'utilizzo di denominazioni tipiche per <i>fake meat</i> e rafforza la tutela per le denominazioni lattiero-casearie</a></u></p> <p>Durante la seduta plenaria del 19-23 ottobre 2020, nell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica dei regolamenti europei n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (procedura 2018/0218(COD)) il Parlamento Europeo ha respinto i quattro emendamenti presenti nell'originaria proposta in merito alla cosiddette false denominazioni utilizzate per prodotti a base vegetale di richiamo a categorie di prodotti a base di carne.</p> <p>I quattro emendamenti perseguivano lo scopo di definire in maniera chiara la possibilità di utilizzare denominazioni quali <i>bistecca, salsiccia, scaloppina, burger e hamburger</i> con esclusivo riferimento a prodotti a base di carne. Alla Commissione sarebbe stato attribuito il potere di adottare atti delegati di modifica, deroga o esenzione alle definizioni o denominazioni di vendita. La Commissione avrebbe avuto altresì il compito di redigere un elenco di prodotti a base vegetale che sarebbero stati esenti dalla regola, purché riportanti la dicitura "<i>senza carne</i>".</p> <p>Il respingimento dei quattro emendamenti consolida la possibilità di continuare ad utilizzare tali denominazioni per prodotti a base di <i>fake meat</i> ormai ampiamente diffusi nel mercato comunitario.</p> <p>Nel testo approvato nella seduta plenaria il Parlamento interviene con l'emendamento 171 in materia di denominazioni lattiero-casearie. In particolare, sebbene nell'Unione europea non sia già possibile usare la parola <i>latte</i> associata alle bevande vegetali, con l'emendamento di modifica dell'allegato VII, parte III, punto 5 del regolamento UE 1308/2013 il Parlamento europeo oltre a confermare le norme già in vigore rafforza la tutela della denominazione dei prodotti lattiero-caseari vietando altresì le evocazioni, le usurpazioni o le imitazioni: per esempio "<i>bevanda tipo latte</i>" o "<i>sucedaneo del latte</i>".</p> <p><a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0289_IT.html#def_1_1">https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0289_IT.html#def_1_1</a></p>
	<p><u><a href="#">Brexit: le norme in materia di Indicazioni Geografiche</a></u></p> <p>Le trattative sulla Brexit hanno portato l'Unione Europea (UE) ed il Regno Unito (UK) ad un accordo siglato il 23 dicembre 2020 ed entrato provvisoriamente in vigore il 1</p>



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

gennaio 2021. A causa dell'eccezionale urgenza della questione, la Commissione europea ha proposto di applicare l'accordo in via provvisoria, per un periodo di tempo limitato fino al 28 febbraio 2021, dando ad entrambe le parti il tempo necessario per procedere con la firma e la ratifica del progetto di accordo, in linea con le rispettive norme e procedure.

A tal fine il Parlamento europeo dovrà dare il proprio consenso all'accordo, mentre il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i 27 Stati membri, dovrà adottare la decisione relativa alla sua conclusione. Ciononostante, la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo ha deciso di esaminare con la Presidenza del Consiglio e la Commissione europea una proposta per estendere il periodo di applicazione provvisoria, consentendo una ratifica parlamentare durante la sessione plenaria di marzo (lo scorso 9 febbraio la Commissione europea ha chiesto di spostare tale scadenza al 30 aprile p.v.). Ad ogni modo, a partire dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del mercato unico e dell'unione doganale dell'UE. In relazione alle indicazioni geografiche, l'accordo di recesso Brexit prevede il mantenimento della protezione nel Regno Unito per le Indicazioni Geografiche ("IG") registrate nell'UE fino all'ultimo giorno del periodo di transizione. Ai sensi di tale accordo, la protezione delle IG dell'UE nel Regno Unito è concessa senza riesame, a titolo gratuito e con un livello di protezione almeno pari a quello previsto dalla legislazione dell'UE, a meno che e fino a quando non intervenga un nuovo accordo in materia.

Ciò significa che le IG (nello specifico le DOP, le IGP e le STG) registrate nell'Unione europea entro il 31 dicembre 2020 rimarranno ugualmente protette anche in UK senza la necessità di presentare un'ulteriore istanza nel Regno Unito o di intraprendere particolari procedure amministrative per garantire tale tutela. In questo caso, i produttori avranno tempo fino al 1 gennaio 2024 per incorporare il logo del Regno Unito sulla loro confezione.

Per quanto riguarda le IG dell'UE registrate dopo la fine del periodo di transizione, queste hanno il diritto di presentare una richiesta al Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (DEFRA) per ottenere il riconoscimento come IG nel Regno Unito. L'unico requisito, infatti, da soddisfare prima di poter richiedere la registrazione in UK è quello di avere ottenuto il riconoscimento dell'IG secondo la disciplina del proprio paese d'origine. I produttori dovrebbero incorporare il relativo logo sulla confezione dei loro prodotti non appena la registrazione per una IG del Regno Unito viene concessa.

Dalla prospettiva europea, dopo la fine del periodo di transizione, poiché il Regno Unito diventerà un paese terzo, la registrazione da parte dell'UE delle indicazioni geografiche relative ai prodotti di Inghilterra, Scozia e Galles, dovrà soddisfare le condizioni che si applicano alle IG dei paesi terzi, richiedendo loro di avere una IG registrata nel Regno Unito prima di richiedere una all'interno dell'UE. Questo requisito non riguarda l'Irlanda del Nord che, invece, continuerà a operare nell'ambito del regime delle IG dell'UE.

[https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement\\_en](https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en)

	<a href="https://www.gov.uk/guidance/protected-geographical-food-and-drink-names-uk-gi-schemes">https://www.gov.uk/guidance/protected-geographical-food-and-drink-names-uk-gi-schemes</a>
--	---

## 2. Provvedimenti AGCM

	<p><u>Provvedimento claim cacao extra-fondente</u></p> <p>Con il provvedimento n. 28274/2020 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) si è pronunciata in merito ad un procedimento avente ad oggetto una barretta di cioccolato presentata dal produttore come “<i>extra fondente 75%</i>”.</p> <p>L’impresa aveva promosso e commercializzato tale barretta di cioccolato fondente con il claim “<i>75% ricoperto farcito cuor di cacao</i>” - riportato sulla parte frontale dell’etichetta - accompagnato da un pittogramma costituito da un bollino di forma circolare recante la percentuale “75%”, corredata dalla dicitura “<i>barretta ... extra fondente – cocoa 75%</i>”.</p> <p>I dati relativi al peso, sul prodotto finito, delle varie componenti della barretta e al relativo contenuto percentuale di cacao riportavano: “<i>ripieno al cacao 54% (cacao nel ripieno: 23%)</i>”, “<i>ricoperto di cioccolato fondente 27% (cacao 56% min.) e granella di cioccolato extra fondente 19% (cacao: 75% min.)</i>”; ove la percentuale del 75% risultava da riferirsi esclusivamente alla granella costituente il 19% della barretta.</p> <p>Secondo l’Autorità, l’enfasi attribuita alla misura percentuale di un ingrediente (il cacao) - attraverso l’indicazione “<i>75% ricoperto farcito cuor di cacao</i>”, presente sul frontpack dell’alimento, seguita da un pittogramma e dalla richiamata dicitura - in assenza di ulteriori specificazioni, contestuali e di pari evidenza grafica, circa l’effettiva consistenza della percentuale di cacao contenuta nel prodotto hanno la capacità d’indurre «<i>il consumatore medio a ritenere erroneamente che la vantata percentuale di cacao sia riferita al prodotto nel suo complesso, anziché solo al suo involucro esterno</i>» (e cioè alle microsfere che costituiscono la granella) con la conseguenza che lo stesso è «<i>tratto in inganno in relazione a una caratteristica essenziale del prodotto</i>».</p> <p>Non è sufficiente, dunque, riportare in etichetta le indicazioni richieste dalla legge (in questo caso, il d.lgs. n. 178/2003, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana) ma occorre, secondo l’Autorità, anche avere particolare riguardo alle modalità con cui tali indicazioni vengono espresse e poste a disposizione del consumatore.</p> <p><a href="https://agcm.it/dotcmsCustom/tc/2025/7/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12560D000291394/0/43A8E40151DB4DE4C12585A400562ADF/\$File/p28274.pdf">https://agcm.it/dotcmsCustom/tc/2025/7/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12560D000291394/0/43A8E40151DB4DE4C12585A400562ADF/\$File/p28274.pdf</a></p>
--	--

## 3. Limiti massimi negli alimenti

	<p><u>PFAS: nuovo parere EFSA in merito alla contaminazione da PFAS negli alimenti</u></p> <p>Il 17 settembre 2020, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha annunciato la pubblicazione della versione finale del suo ultimo parere scientifico sul rischio per la salute umana derivante dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) negli alimenti.</p>
--	---



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

	<p>Sulla base di diversi effetti simili negli animali, della tossicocinetica e delle concentrazioni osservate nel sangue umano, l’Autorità stabilisce nel parere una dose settimanale tollerabile (tolerable weekly intake – TWI) pari a 4,4 ng/kg di peso corporeo per quattro sostanze PFAS: acido perfluorooctanoico (PFOA; CAS 335-67-1); acido perfluorononanoico (PFNA; CAS 375-95-1); acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS; CAS 355-46-4) e acido perfluoroesansolfonico (PFOS; CAS 1763-23-1). Gli effetti sul sistema immunitario sono stati considerati i più critici ed è stato dimostrato come varie fasce di popolazione europea superino questa dose settimanale tollerabile.</p> <p><a href="https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6223">https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6223</a></p>
--	---

#### 4. Integratori alimentari

##### 4.a Provvedimenti EFSA

	<p><u>Danni al Dna, EFSA boccia claim su effetti riparatori del caffè</u></p> <p>L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rigettato la domanda pervenuta da parte un’azienda tedesca che aveva inoltrato richiesta e documentazione scientifica su un suo prodotto, denominato Caffè 21 (C21), per le proprietà di protezione dalla rottura dei filamenti di Dna.</p> <p>Secondo l’azienda «<i>la tostatura intensa del caffè migliora la capacità degli estratti di regolare i meccanismi di riparazione cellulare</i>», data la presenza nel prodotto di 10,18 mg/g di acido caffeoilquinico, 3,82 mg/g di trigonellina e 1,10 mg/g di N-metilpiridinio. Due gli studi scientifici presentati a supporto.</p> <p>Secondo l’Autorità, sebbene uno dei due studi riporti alcune prove in merito ad un consumo quotidiano di C21 (750 ml/die) per 4 settimane capace di ridurre le rotture dei filamenti di Dna, «<i>non essendoci prove di una relazione di causa/effetto tra consumo del prodotto e protezione del Dna</i>» il claim deve essere ritenuto scientificamente insussistente.</p> <p><a href="https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6055">https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6055</a></p>
--	---

##### 4.b Giurisprudenza nazionale

	<p><u>Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2371 del 10 aprile 2020 su claim sui botanicals</u></p> <p>Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2371 del 10 aprile 2020 è intervenuto confermando la pronuncia di primo grado ed il conseguente annullamento della sanzione amministrativa di 250.000 euro irrogata dall’AGCM nei confronti di una società italiana attiva nel settore degli integratori alimentari, giudicando come infondate le censure mosse nel provvedimento n. 25087 del 9 settembre 2014 dell’Autorità.</p> <p>Il prodotto su cui era ricaduta l’indagine dell’Autorità è l’integratore alimentare denominato “Immun’Age” a base di «<i>Carica Papaya sottoposta ad un processo tecnologicamente avanzato di bio-fermentazione della durata di 10 mesi</i>», pubblicizzato dalla società con claim che alludevano a vantaggi di natura salutistica</p>
--	--



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

derivanti dal consumo del prodotto quale «*unico prodotto prescritto da medici in tutto il mondo come coadiuvante per il trattamento di patologie importanti (Parkinson, Alzheimer, AIDS, tumore, diabete, ...)*».

L'Autorità ritenendo illegittima la diffusione della suddetta campagna pubblicitaria per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b), 22 e 23, lett. s) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, avviava una procedura di accertamento. Dall'istruttoria emergeva che la condotta era stata posta in essere dal 2007 (prima attivazione della campagna stampa e radio) ed era in corso al momento della chiusura dell'istruttoria (2014) con riferimento ai siti internet e che, nonostante il richiamo formale e diretto rivolto alla società dal Ministero della Salute nel dicembre 2013 (con il quale si invitava ad eliminare dall'etichetta del prodotto le indicazioni salutistiche predette) la società si era limitata a modificare l'etichetta del prodotto sostituendo le diciture con l'indicazione "*Antiossidante; coadiuva le naturali difese dell'organismo*", non variando però in alcun modo le ulteriori modalità di promozione commerciale del prodotto.

Contro il provvedimento sanzionatorio, l'azienda ricorreva al TAR Lazio, che accoglieva le doglianze e annullava la sanzione. L'AGCM pertanto impugnava la sentenza di primo grado innanzi al Consiglio di Stato, che ha confermato la pronuncia del tribunale amministrativo di prima istanza, giudicando come infondate le censure mosse dall'AGCM inserendosi nell'acceso dibattito in materia di pending health claim correlati all'utilizzo di botanicals.

Secondo il Consiglio di Stato «*l'utilizzo di claim non rientranti tra quelli autorizzati dalla Commissione Europea di un prodotto riconducibile alla categoria dei c.d. botanicals non può costituire il presupposto principale, come la stessa Autorità ha (invece) affermato di voler considerare nel provvedimento sanzionatorio impugnato, per sostenere l'antigiuridicità del comportamento attraverso l'utilizzo di detti claim*». Ciò in quanto, il regolamento UE 432/2012, dopo aver chiarito al considerando 10 che per i botanicals si rinvia ad un successivo provvedimento comunitario in attesa di chiarimenti scientifici circa le proprietà dei prodotti e le conseguenze del loro utilizzo sulla salute, al considerando 11, a conferma dell'assenza di qualsiasi presunzione di illegalità per i claim non inclusi nel registro perché non espressamente autorizzati, stabilisce che «*le indicazioni la cui valutazione da parte dell'Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006*».

Ulteriormente, secondo il Giudice amministrativo, non ha pregio il richiamo effettuato dall'Autorità, al fine di rafforzare la tesi dell'assenza di autorizzazione dei claim in questione, al Decreto del Ministero della salute 9 luglio 2012 recante «*l'elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari*» - provvedimento in vigore all'epoca dei fatti -, in quanto il Decreto non fa in nessuna parte riferimento alla disciplina di claim pubblicitari.

	<p>Non può pertanto rinvenirsi, secondo la sentenza, «una capacità ingannevole delle informazioni offerte al pubblico, né l'utilizzo di "terminologie non facilmente comprensibili per il consumatore medio impedendogli di percepire l'esatta natura del prodotto", come sostenuto dall'Autorità nel provvedimento impugnato» data «l'assenza di un divieto di utilizzo di claim con riferimento al prodotto in questione, per mancanza di normazione comunitaria che disponga in tal senso trattandosi di c.d. botanicals».</p> <p><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201510464&amp;nomeFile=202002371_11.html&amp;subDir=Provvedimenti">https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201510464&amp;nomeFile=202002371_11.html&amp;subDir=Provvedimenti</a></p>
--	--

#### **4.c Giurisprudenza comunitaria**

	<p><u>Corte di Giustizia UE – causa C-524/18 sentenza del 30 gennaio 2020</u></p> <p>La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 30 gennaio 2020 causa C-524/18 si è pronunciata su due questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), avente ad oggetto il presunto carattere ingannevole della confezione di un integratore alimentare ai sensi dell'art. 10, par. 3, del regolamento 1924/2006(CE).</p> <p>Secondo la Corte, il requisito previsto dall'art. 10 - secondo il quale ogni riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento deve essere accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute - non è soddisfatto nel caso in cui nella parte frontale della confezione non sia predisposto alcun espresso rinvio, come un asterisco, alla diversa collocazione dell'indicazione specifica. Ciò in quanto, il requisito di «<i>accompagnamento</i>», di cui all'art. 10, par. 3, deve essere interpretato nel senso che lo stesso «<i>richiede non soltanto che l'indicazione specifica sulla salute precisi il contenuto dell'indicazione sulla salute formulata in termini generali</i>» ma anche che «<i>la collocazione di tali due indicazioni sulla confezione del prodotto interessato consenta a un consumatore medio di comprendere il collegamento tra le suddette indicazioni</i>». La nozione di <i>accompagnamento</i> pertanto comporta il necessario rispetto tanto di una dimensione materiale – quale «<i>corrispondenza di contenuto tra l'indicazione generale e l'indicazione specifica</i>» (par. 41) – quanto visiva – quale «<i>collegamento visivo diretto</i>» che richiede «<i>una prossimità spaziale o un'immediata vicinanza tra il riferimento e l'indicazione</i>» (par. 47) –.</p> <p><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=222888&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5090042">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=222888&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5090042</a></p>
	<p><u>Corte di Giustizia UE – causa C-363/19 sentenza del 10 settembre 2020</u></p> <p>La Corte di Giustizia UE, investita della decisione su rinvio pregiudiziale da un giudice svedese, chiamato a dirimere una controversia tra una società e l'autorità svedese che si occupa della tutela dei consumatori, la Konsumentombudsmannen, con la sentenza del 10 settembre 2020 causa C-363/19 si è pronunciata sull'interpretazione degli art. 5 e 6,</p>





Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

in combinato disposto con l'art. 10, par. 1 e l'art. 28, par. 5, del regolamento (CE) 1924/2006 con riferimento a pending health sui botanicals.

La società commercializza integratori alimentari ottenuti da estratti vegetali, tra cui zenzero, rosa canina e boswellia, carciofo, tarassaco, e mirtillo, estratti a cui, sull'etichettatura, sono associate rivendicazioni sulla salute - health claims - in conformità col regolamento (CE) 1924/2006, quali: «*lo zenzero può aiutare a mantenere la mobilità articolare e contribuire all'energia e alla vitalità*», «*la rosa canina può aiutare la funzionalità delle articolazioni*», «*il carciofo può contribuire alla normale digestione e aiutare il benessere dello stomaco*», «*il tarassaco può sostenere l'equilibrio del pH fisiologico e contribuire ad una normale funzione intestinale*». Secondo l'autorità svedese, dette indicazioni rientrano nel regime transitorio istituito all'art. 28, par. 5, del regolamento (CE) 1924/2006, poiché la Commissione non ha ancora preso posizione sulle relative domande di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13, par. 3, del medesimo regolamento, rientrando quindi i claims in esame fra quelli definiti come pending health claims.

Secondo la Corte di Giustizia UE, le indicazioni sulla salute rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 28 del regolamento 1924/2006 «*sono vietate a meno che non siano conformi, in particolare, ai requisiti generali previsti al capo II del regolamento (CE) 1924/2006*» (par. 42). L'impiego di pending health claims è «*permesso, in particolare, solo se si è dimostrato che la presenza di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate*» (par. 43 e 44), quali opinioni sufficientemente accreditate presso la comunità scientifica internazionale (par. 47), sia in virtù di studi già noti, sia a seguito di altri compiuti ex novo dall'operatore interessato al loro impiego, non potendo dette prove scientifiche consistere in credenze o dicerie o comunque in osservazioni non raccolte con metodo scientifico (par. 46). Tali indicazioni devono basarsi quindi su «*elementi oggettivi che godano di un consenso scientifico sufficiente*» (par. 54).

Ulteriormente, la Corte ha ricordato come nell'ambito del regime transitorio istituito all'art. 28, par. 5 «*un operatore del settore alimentare che decida di fornire un'indicazione sulla salute deve, sotto la propria responsabilità, conoscere gli effetti sulla salute della sostanza oggetto di tale indicazione, il che implica che egli sia in grado di provare la realtà di tali effetti e che l'onere della prova sia a suo carico*» (par. 52). Gli elementi di prova potranno «*essere quelli contenuti nel fascicolo predisposto a sostegno della domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13, par. 3, oppure provenire da altre fonti, a condizione di avere un valore scientifico sufficiente*» (par. 51).

I tipi di prova e le modalità di esecuzione «*restano soggette al diritto nazionale, fatta salva l'applicazione dei principi di equivalenza e di effettività*», in quanto, sebbene il regolamento disciplini «*l'onere della prova e il livello di prova richiesto relativamente alle indicazioni sulla salute di cui al suo art. 13, par. 1, lett. a)*» lo stesso «*non disciplina i tipi di prova e nemmeno le loro modalità di assunzione*».

	<p>Con riferimento al conflitto tra le disposizioni del regolamento (CE) 1924/2006 e quelle della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, secondo la Corte, <i>«le disposizioni del regolamento prevalgono e trovano applicazione alle pratiche commerciali sleali in materia di indicazioni sulla salute ai sensi del medesimo regolamento»</i>.</p> <p><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=230863&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=8717145">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=230863&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=8717145</a></p>
--	---

## 5. Settore vitivinicolo

	<p><u>Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 9357 del 9 marzo 2020</u></p> <p>In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, integra il reato previsto dall'art. 517 del codice penale, in relazione all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino "doc" italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione, da vitigni italiani.</p> <p>Nel caso di specie la Corte di Cassazione, sez. III penale, con la sentenza n. 9357 depositata il 9 marzo 2020 si è pronunciata con riferimento alla commercializzazione, da parte di una società canadese, di "wine kit" contenenti mosto, tappi ed etichette, recanti nella confezione le indicazioni di vini italiani a denominazione di origine protetta (quali, fra gli altri, "Amarone", "Barbera", "Bardolino"), la denominazione "vini italiani" e le effigi della bandiera italiana ed addirittura del Colosseo in assenza di una documentata provenienza italiana della materia prima ai sensi dell'art. 4, comma 49, L. 350/2003.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 <i>«l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del c.p.»</i>. Tale disposizione precisa inoltre che <i>«costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana»</i>.</p> <p>Secondo giurisprudenza costante la "fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti.</p>
--	---



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

	<p>Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, «è di tutta evidenza che il consumatore, nell'acquistare il "Wine Kit", fosse tratto in inganno sull'origine italiana del mosto, utilizzato per preparare la bevanda al gusto di vino, in quanto l'indicazione nelle confezioni di vini italiani a denominazione di origine protetta, la dicitura "vino italiano", le effigi del tricolore italiano e del Colosseo sono elementi idonei a ingenerare nel consumatore la falsa convinzione dell'origine italiana – non ovviamente del "vino" ma - del mosto medesimo, utilizzando per la preparazione della bevanda».</p> <p><a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpn&amp;id=./20200309/snpn@s30@a2020@n09357@tS.clean.pdf">http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpn&amp;id=./20200309/snpn@s30@a2020@n09357@tS.clean.pdf</a></p>
--	--

## 6. Controlli ufficiali e igiene

	<p><u>Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 11246 del 13 dicembre 2019</u></p> <p>L'aver posto in vendita una salsiccia fresca di suino, le analisi della quale - svolte nel corso di un'ispezione di routine - hanno evidenziato la presenza di salmonella c.d. "minore" integra il reato punito dal combinato disposto degli artt. 6, comma 3 e 5 lett. d) della legge 283/1962.</p> <p>Secondo la Suprema Corte, «la presenza nell'alimento di microrganismi estranei alla sua composizione naturale anche se non ricompresi tra quelli per i quali il regolamento di esecuzione della legge n. 283/1962 prevede limiti di accettabilità» - questo il caso della salmonella "minore" del tipo Spp rinvenuta nel campione - non è mai tollerata «atteso che tale mancata previsione non comporta l'irrilevanza della contaminazione ai fini penali», non potendosi in nessun modo «contare sulla successiva cottura per escludere il pericolo di infezioni e danni alla salute».</p> <p>Pronunciandosi sul secondo motivo di appello, la sentenza chiarisce l'ambito della disciplina in materia di controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili di cui al d.lgs. n. 123/1993 e al Decreto del Ministero della Salute n. 303 del 16 dicembre 1993.</p> <p>Secondo il citato Decreto, gli alimenti deteriorabili sono classificati in due sottogruppi e cioè i) gli alimenti deteriorabili e ii) gli alimenti la cui deteriorabilità va accertata analiticamente. Ai fini del campionamento, la differenza di disciplina per le due categorie risiede nella necessaria ripartizione del campione in cinque aliquote – al contrario delle quattro aliquote (una consegnata dal prelevatore al detentore del prodotto alimentare, la seconda per l'esecuzione degli accertamenti analitici e per la ripetizione, la terza per l'esecuzione delle analisi limitatamente ai parametri eventualmente risultati non conformi e l'ultima a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esecuzione di eventuali perizie) in cui viene ripartito il campione degli alimenti certamente deteriorabili –. La quinta aliquota dovrà essere impiegata, in via preliminare, per lo svolgimento dell'analisi della deteriorabilità. L'art. 4 del d.lgs. 123/1993, per entrambe le tipologie di alimenti, prevede un procedimento rapido in cui è lo stesso responsabile del laboratorio a provvedere, con tempestività, a dare avviso</p>
--	---



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

	<p>all'interessato del luogo, giorno e ora in cui le analisi verranno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi.</p> <p>Nelle ipotesi in cui il campione prelevato non consenta, per sua natura, la ripetizione delle analisi e non sia frazionabile in quattro o cinque aliquote – come nel caso di specie – a giudizio della Suprema Corte <i>«l'unico sistema che consente il rispetto delle garanzie è quello stabilito dall'art. 223 disp. att. c.p.p., sicché il laboratorio incaricato degli accertamenti dovrà dare avviso delle operazioni alle persone interessate affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse»</i>. Il richiamato art. 223 disp. att. c.p.p. prevede infatti che, qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.</p> <p>Pertanto, dovendosi riscontrare il rituale avviso dell'esecuzione delle analisi dato al ricorrente ai sensi dell'art. 223, la sentenza riconosce la mancata violazione del diritto alla difesa dello stesso pienamente messo nelle condizioni di <i>«intervenire in quella sede al fine di controllare - ed eventualmente contestare - i risultati delle analisi»</i>.</p> <p><a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpn&amp;id=/20200402/snpn@s30@a2020@n11246@tS.clean.pdf">http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpn&amp;id=/20200402/snpn@s30@a2020@n11246@tS.clean.pdf</a></p>
	<p><u>La diffida amministrativa agro-alimentare dopo il D.L. 76/2020</u></p> <p>L'istituto della diffida amministrativa per le violazioni di norme agro-alimentari, disciplinata dal DL 91/2014 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, è stato profondamente innovato in forza dell'entrata in vigore, lo scorso 17 luglio 2020, del D.L. n. 76/2020 recante <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i>, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.</p> <p>Con la modifica normativa si estende l'applicabilità della diffida agro-alimentare anche alle aziende alimentari e mangimistiche. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato nel caso in cui sia accerta l'esistenza di violazioni sanabili - quali errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore -, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni.</p> <p>Introdotta inoltre la possibilità di applicare l'istituto della diffida anche ai prodotti già posti in commercio a condizione che per essi vengano sanate le violazioni (il che potrà tradursi anche in una attività, più o meno laboriosa di ri-etichettatura) e, tramite</p>

	<p>l'eliminazione degli incisi “sola” e “<i>per la prima volta</i>” dal comma 3 dell'art. 1 del DL 91/2014, si apre alla possibilità di applicare l'istituto non più solo a violazioni prima punibili con la sola pena pecuniaria.</p> <p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg</a></p>
--	---

## 7. Alimenti per l'infanzia

	<p><u>Resine a scambio ionico nella produzione di baby foods</u></p> <p>Il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione autorizza l'uso di resine scambiatrici di ioni ed adsorbenti nella produzione di materie prime biologiche destinate a essere incorporate nella produzione di <i>baby foods</i>.</p> <p>Diverse sono le applicazioni nell'industria alimentare delle resine a scambio di ioni, principalmente orientate alla rimozione di sostanze organiche indesiderate e al recupero di sostanze organiche utili. Alcuni dei processi in cui le resine a scambio di ioni e adsorbenti sono impiegate sono la demineralizzazione dei succhi di frutta, il recupero delle antocianine dai succhi d'uva, la rimozione dei metalli pesanti dai succhi d'uva, la decalcificazione, la demineralizzazione ed idrolisi del lattosio. Il prodotto ottenuto dalla demineralizzazione del siero di latte, ad esempio, è impiegato per la produzione di latte per bambini o come ingrediente nell'industria alimentare per quelli che sono generalmente conosciuti come <i>baby foods</i>.</p> <p>Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del regolamento 2020/464, le tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono autorizzate ai fini della preparazione di materie prime biologiche: <i>i</i>) per i prodotti di cui all'art. 1, par. 1 del regolamento (UE) n. 609/2013 (relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso) quali <i>formula per lattanti e formula di proseguimento</i> (lett. a) e <i>alimento a base di cereali e altro alimento per la prima infanzia</i> (lett. b) e per <i>ii</i>) i prodotti disciplinati dalla Direttiva 2006/125/CE (sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini).</p> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1586439944330&amp;uri=CELEX:32020R0464">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1586439944330&amp;uri=CELEX:32020R0464</a></p>
--	---

## 8. Prodotti alimentari alla Canapa

	<p><u>Il nuovo Decreto sulla definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti</u></p> <p>Il 15 gennaio 2020 è stato pubblicato il nuovo Decreto del Ministero della Salute 4 novembre 2019 recante la definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti.</p> <p>Il Decreto, molto atteso dal settore agroalimentare italiano, individua, all'allegato 1, l'elenco degli alimenti derivati dalla canapa - pianta di Cannabis sativa L. rispondente ai requisiti dell'art. 32, comma 6, del reg. (UE) n. 1307/2013 (art. 2, comma 2, lett. a del</p>
--	---



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

	<p>Decreto) -, e nel successivo allegato 2 i limiti massimi di THC totale ammissibile negli alimenti medesimi.</p> <p>I predetti limiti massimi, per espressa previsione dell'art. 5 comma 3 del Decreto, dovranno essere applicati sino «<i>all'adozione di disposizioni dell'Unione europea, di cui all'art. 2, paragrafo 3, del reg. (CEE) n. 315/1993</i>» e per tutti gli altri alimenti non elencati nell'allegato 1 continua a trovare applicazione l'art. 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. L'allegato 3 è dedicato ai metodi di campionamento (con riferimento al regolamento 401/2006(CE)) e alle analisi degli alimenti anzidetti (con rimando alla raccomandazione UE 2016/2115 della Commissione del 1 dicembre 2016).</p> <p>Si segnala, infine, la presenza nel testo normativo della clausola di mutuo riconoscimento (di cui all'art. 7 del Decreto), in forza della quale «<i>le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate sono considerate compatibili con questa misura</i>» e la mancanza di qualsivoglia riferimento a prodotti quali l'infiorescenza ed essenziali derivanti dalla pianta di Cannabis sativa L.</p> <p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-15&amp;atto.codiceRedazionale=20A00016&amp;elenco30giorni=false">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-15&amp;atto.codiceRedazionale=20A00016&amp;elenco30giorni=false</a></p>
--	--

## 9. Paese di origine

### 9.a Normativa nazionale

	<p><u>Entrata in vigore del regolamento UE 2018/775 sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento</u></p> <p>Il 1 aprile 2020 è entrato in vigore il regolamento UE 2018/775 recante modalità di applicazione dell'art. 26, par. 3, del regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con riferimento alle norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento. Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'art. 26, par. 3, del regolamento UE 1169/2011, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo «<i>come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza</i>», con esplicita esclusione delle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti UE 1151/2012, UE 1308/2013, CE 110/2008 o UE 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali e ai marchi d'impresa, registrati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 del regolamento, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario – quale «<i>ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati</i></p>
--	--

	<p><i>abituamente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa» ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. q), del regolamento UE n. 1169/2011 – in tutte le ipotesi in cui questo sia diverso dal paese d'origine o dal luogo di provenienza indicato per l'alimento dovrà essere fornita con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>«UE», «non UE» o «UE e non UE»;</i></li> <li>ii. <i>una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;</i></li> <li>iii. <i>la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;</i></li> <li>iv. <i>uno o più Stati membri o paesi terzi;</i></li> <li>v. <i>una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;</i></li> <li>vi. <i>il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali.</i></li> </ol> <p><i>oppure attraverso una dicitura del seguente tenore «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o comunque tramite una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.</i></p> <p><i>Tali informazioni dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'art. 13, par. 2, del regolamento UE n. 1169/2011 – i.e. in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm – e nelle ipotesi in cui nello stesso campo visivo siano indicati a parole entrambi i diversi paesi d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario quest'ultimo dovrà essere indicato in «caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento» (art. 3, comma 2 del regolamento).</i></p> <p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0775">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0775</a></p>
	<p><u>Decreto interministeriale 6 agosto 2020 - Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate</u></p> <p>Il 16 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, dopo il decorso di 3 mesi (c.d. <i>stand still</i>) dalla notifica alla Commissione Europea, il Decreto interministeriale 6 agosto 2020 recante <i>disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate</i>, in vigore dal 30 ottobre 2020. Fermi gli obblighi di derivazione europea in materia – e cioè l'obbligo di indicazione del paese di origine/provenienza della materia prima carnacea per le carni fresche, refrigerate o congelate di cui al regolamento di esecuzione UE 1337/2013 e l'obbligo di specificare il paese di origine/provenienza dell'ingrediente primario quantitativo (&gt; 50%</p>



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

in peso dell'alimento) o qualitativo su prodotti per i quali viene indicata o allusa una origine/provenienza diversa di cui dal regolamento di esecuzione UE 2018/775 – il nuovo Decreto nazionale definisce le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza di cui all'art. 2, par. 2, lett. g) del regolamento UE n. 1169/2011 per *le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina* (art. 2, comma 1 del Decreto).

Il Decreto si inserisce nello spazio riservato agli Stati membri dall'art. 39 del regolamento UE 1169/2011 ai fini dell'adozione di provvedimenti nazionali che dispongano la necessaria indicazione di ulteriori indicazioni obbligatorie.

Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici, il Decreto dispone l'obbligo di riportare nelle etichette dei predetti prodotti – nel campo visivo principale ed in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile (art. 3, comma 2 del Decreto) – l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina con le modalità di cui all'art. 4. In particolare, l'indicazione dovrà includere le informazioni sul: i) *paese di nascita*; ii) *paese di allevamento*; iii) *paese di macellazione*.

Nelle ipotesi in cui la carne provenga da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine potrà apparire nella forma «*Origine: (nome del paese)*» oppure nelle forme: i) «*Origine: UE*» quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea; ii) «*Origine: extra UE*» quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea (commi 3 e 4 dell'art. 4 del Decreto).

La dicitura «*100% italiano*» sarà invece utilizzabile nelle sole ipotesi in cui la carne provenga da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia (comma 3 dell'art. 4 del Decreto).

I prodotti difformi già etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto potranno, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento scorte o, se antecedente, fino alla data di scadenza.

Esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto i prodotti recanti «*indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti UE 1151/2012 e 1308/2013/UE o protette in virtu' di accordi internazionali*» (art. 2, comma 2 del Decreto) e i prodotti «*legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo*» (clausola di mutuo riconoscimento di cui all'art. 6 del Decreto).

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni dei nuovi obblighi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2017 – e cioè la sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro, a meno che non si sia trattato solo di errori od omissioni formali, nel qual caso la somma varia da 500 euro a 4.000 euro –.





Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/16/20A04874/SG>

### 9.b Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE – causa C-485/18, sentenza del 1 ottobre 2020

La Corte di Giustizia UE con la sentenza C-485/18 del 1 ottobre 2020 decide sulla domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione degli artt. 9, par. 1, lett. i), 26, par. 2, lett. a), 38 par. 1 e 39 par. 226, 38 e 39 del regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (d'ora in avanti "regolamento 1169/2011").

La domanda presentata nell'ambito di una controversia tra il Groupe Lactalis e il Premier ministre, il Ministre de la Justice e de l'Agriculture et de l'Alimentation e il Ministre de l'Économie et des Finances in merito alla legittimità del decreto n. 2016-1137 del 19 agosto 2016 (relativo all'indicazione dell'origine del latte nonché del latte e delle carni utilizzati come ingredienti) riguarda la corretta interpretazione del regolamento 1169/2011 e, al fine di valutare se, in quali termini, su quali presupposti e con quali limiti sia con lo stesso compatibile il menzionato decreto nazionale che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine nazionale, europea o extra-europea del latte.

Secondo la sentenza, l'art. 26 del regolamento 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato quale ingrediente deve essere considerata una «*materia espressamente armonizzata*» da tale regolamento, ai sensi dell'art. 38, par. 1, di quest'ultimo, «*nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, e che esso non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che impongono ulteriori indicazioni obbligatorie, sulla base dell'art. 39 di detto regolamento, purché queste ultime siano compatibili con l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione mediante l'armonizzazione espressa della materia dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione*».

Ferma la possibilità che provvedimenti nazionali impongano la necessaria indicazione di ulteriori informazioni, con specifico riferimento alla materia dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del regolamento 1169/2011, gli Stati membri possono intervenire solo nei casi in cui esista un «*nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza*». Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri devono altresì fornire elementi a prova del fatto che «*la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni*».

Al riguardo, la Corte, pronunciandosi sulla seconda questione proposta dal giudice del rinvio, chiarisce come i due requisiti – e cioè l'esistenza di un *nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza* e gli elementi a prova del fatto che *la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni* – debbano essere esaminati «*in successione, verificando,*

	<p><i>in un primo tempo e in ogni caso, se esista o meno un nesso comprovato tra talune qualità dei prodotti alimentari di cui trattasi in una determinata fattispecie e la loro origine o provenienza» e poi, in un secondo tempo, e solo nell'ipotesi in cui sia dimostrata l'esistenza di un tale nesso «se siano stati forniti elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni» (par. 39). In questo senso quindi, la disposizione nazionale che rendesse obbligatoria l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento «soltanto sulla base dell'associazione soggettiva che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra detta origine o provenienza e talune qualità dell'alimento» potrebbe suggerire che quest'ultimo «possieda qualità particolari legate alla sua origine o alla sua provenienza, quando invece l'esistenza di un nesso comprovato tra le une e le altre non è oggettivamente dimostrata» (par. 42), con ciò contravvenendo all'obbiettivo del regolamento 1169/2011 e cioè garantiva che le informazioni relative agli alimenti fornite ai consumatori siano «corrette, imparziali e obiettive» (par. 44).</i></p> <p><i>Pertanto, la Corte conclude chiarendo che l'art. 39 del regolamento 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di disposizioni nazionali che siano giustificate, alla luce del paragrafo 1 di tale articolo, dalla protezione dei consumatori i due predetti requisiti «non devono essere intesi congiuntamente, cosicché l'esistenza di tale nesso comprovato non può essere valutata solo sulla base di elementi soggettivi, attinenti al valore dell'associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra talune qualità dell'alimento di cui trattasi e la sua origine o provenienza».</i></p> <p><i>Il collegamento da evidenziare dovrà quindi essere rappresentato da almeno una qualità dell'alimento, scientificamente misurabile e tale da caratterizzarlo rispetto agli altri dello stesso tipo provenienti da Paesi diversi, potendosi riconoscere quindi una sorta di parallelismo con la disciplina in materia di denominazioni geografiche qualificate D.O.P. e I.G.P., per le quali la tutela è concessa proprio in virtù di quella specificità che un determinato territorio fornisce all'alimento che da esso proviene.</i></p> <p><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=231841&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11391572">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=231841&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=11391572</a></p>
--	--

### **10. Frode in commercio**

	<p><u>Cassazione penale, sez. III, sentenza n.10375 del 20 marzo 2020</u></p> <p>La disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a disposizione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore, in quanto <i>«tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita».</i></p> <p>Così la Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 10375 del 20 marzo 2020 conferma la sentenza di appello condannando il titolare di un bar per tentata frode nel</p>
--	---

	<p>commercio di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. per aver esposto nel bancone cornetti, strudel e fagottini senza indicare che i prodotti erano congelati all'origine.</p> <p>Respinta la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. dati gli elementi materiali del quantitativo di merce rinvenuta e «<i>la potenziale compromissione della salute pubblica conseguente alla messa in commercio di alimenti di cui si è celata la provenienza dalla surgelazione</i>».</p> <p><a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpn&amp;id=../20200320/snpn@s30@a2020@n10375@tS.clean.pdf">http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpn&amp;id=../20200320/snpn@s30@a2020@n10375@tS.clean.pdf</a></p>
--	---

## 11. Novel food

	<p><u>Corte di Giustizia UE – causa C-526/19, sentenza del 1 ottobre 2020</u></p> <p>Con la sentenza causa C-526/19 del 1 ottobre 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea decide sull'interpretazione dell'art 1, par. 2, lett. e) del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 596/2009 (d'ora in avanti "regolamento 258/97") ed, in particolare, se questo debba essere interpretato nel senso che insetti interi destinati all'alimentazione umana costituiscono «<i>ingredienti alimentari isolati a partire da animali</i>».</p> <p>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese, nella controversia tra, da un lato, la società Entoma SAS e, dall'altro, il Ministre de l'Économie et des Finances e il Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, ha ad oggetto il decreto prefettizio con cui era stata disposta la sospensione dell'immissione in commercio da parte della società di insetti interi destinati al consumo umano e il ritiro di tali insetti dal mercato fino al rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio.</p> <p>La Corte, precisando in via preliminare, che la questione è rilevante solo per quanto riguarda l'applicazione del regolamento 258/97 - applicabile <i>ratione temporis</i> al procedimento in oggetto - dal momento che detto regolamento è ad oggi abrogato e sostituito, a partire dal 1 gennaio 2018, dal regolamento 2015/2283 che prevede espressamente che gli animali interi, insetti interi compresi, rientrino nel suo ambito di applicazione (considerando 8 e art. 3, par. 2, lett. a), sub v), del regolamento 2015/2283).</p> <p>La sentenza, facendo proprie le conclusioni dell'avvocato generale, rileva come, dal momento che il regolamento 258/97 non definisce il termine <i>ingrediente</i>, questo debba essere interpretato nel senso di far riferimento in generale ad un «<i>elemento che fa parte di un prodotto finale composito più ampio</i>» che, in linea di principio, non è «<i>prodotto da consumare in sé e per sé, bensì, piuttosto, una sostanza o un prodotto da aggiungere ad altre sostanze per costituire un alimento</i>» (par. 31).</p> <p>Pertanto, «<i>non risulta che gli animali interi possano essere qualificati come "ingrediente", in quanto essi costituiscono un "prodotto alimentare" e non un "ingrediente alimentare"</i>». Interpretazione questa avvalorata, da un lato implicitamente, dalla formulazione stessa dell'art. 1, par. 2, lett. e), del regolamento</p>
--	--

	<p>258/97 – che opera una netta distinzione tra i <i>prodotti alimentari</i> (o <i>prodotti</i>) e gli <i>ingredienti alimentari</i>, utilizzando unicamente i termini <i>ingredienti alimentari</i> in relazione agli animali – e dall’altro dalla sua corrispondenza alla definizione del termine <i>ingrediente</i> adottata in altre disposizioni legislative dell’Unione relative all’alimentazione (come quella prevista all’art. 2, par. 2, lett. f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori). Per quanto riguarda invece l’espressione «<i>isolati a partire da animali</i>» essa, secondo la Corte, «<i>fa riferimento ad un processo di estrazione dall’animale</i>» non trovando spazio quindi «<i>nessuna interpretazione che possa condurre a fare riferimento all’animale intero, salvo dover creare una tautologia, in cui gli animali interi sono “isolati a partire da” animali interi</i>» (par. 34 e 35).</p> <p>Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha riconosciuto nell’espressione <i>ingredienti alimentari isolati a partire da animali</i> «<i>un senso chiaro e preciso</i>» che «<i>non riguarda gli “animali interi” e, di conseguenza, non include gli insetti interi</i>» (par. 36). Ciò anche in considerazione del contesto storico in cui il regolamento 258/97 è stato emanato e gli obiettivi dallo stesso perseguiti, quali la garanzia del funzionamento nel mercato interno dei nuovi prodotti alimentari e la tutela della sanità pubblica rispetto ai rischi che questi ultimi possono produrre (par. 39). In proposito, deve osservarsi come «<i>non risulta che, utilizzando il termine “animali”, il legislatore dell’Unione abbia inteso fare specifico riferimento agli insetti né che abbia preso in considerazione i rischi che il loro consumo comporta</i>», ciò in quanto evidentemente con il regolamento 258/92 il legislatore intendeva «<i>disciplinare unicamente i prodotti di cui prevedeva ragionevolmente l’immissione sul mercato nel 1997</i>» (par. 38).</p> <p>Come infatti rilevato dall’Avvocato Generale ai par. da 45 a 48 delle sue conclusioni, l’uso di insetti nell’industria agroalimentare è un fenomeno relativamente recente e, come risulta dal considerando 8 del nuovo regolamento 2015/2283, è proprio in vista degli «<i>sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997</i>» che il legislatore europeo ha deciso nel 2015, adottando il nuovo regolamento, «<i>di rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti</i>» e di includere espressamente gli «<i>insetti interi e le loro parti</i>».</p> <p><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=231847&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=8718508">http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=231847&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=8718508</a></p>
	<p><b><u>Un nuovo novel food: succo di polpa di cacao</u></b></p> <p>Il regolamento di esecuzione UE 2020/206 del 14 febbraio 2020 della Commissione Europea ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’UE della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di <i>Theobroma cacao</i> L. quale alimento tradizionale da un paese terzo.</p> <p>Come noto, ai sensi del regolamento UE 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti (c.d. <i>Novel Foods</i>), per <i>alimento tradizionale da un paese terzo</i> si intende un nuovo alimento derivato dalla produzione primaria che vanta una storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo.</p>

	<p>In questo caso <i>Theobroma cacao L.</i>, più comunemente conosciuto come <i>albero del cacao</i>, è una pianta originaria dall’America Meridionale consumata in Brasile nelle forme della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto.</p> <p>I richiedenti (le società Nestec York Ltd. e Cabosse Naturals NV.) rispettivamente il 30 gennaio e il 28 marzo 2019 presentavano alla Commissione la notifica dell’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di <i>Theobroma cacao L.</i> quale alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi dell’art. 14 del regolamento UE 2015/2283.</p> <p>A norma dell’art. 15, par. 1, del regolamento UE 2015/2283, la Commissione inoltrava le notifiche valide agli Stati membri e all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Nel mese di ottobre del 2019 l’autorità pubblicava il documento “<i>Technical Report on the notification of pulp from Theobroma cacao L. as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283</i>” e, non rinvenendo pubblicazioni su sostanze potenzialmente pericolose (inclusi allergeni noti) per la salute umana presenti nei frutti della pianta, non sollevava obiezioni sulla sicurezza dell’immissione al mercato europeo dell’alimento tradizionale richiesto.</p> <p>L’alimento tradizionale è definito come «<i>la polpa del frutto della pianta di cacao (Theobroma cacao L.)</i>» ovvero la «<i>sostanza acquosa, mucillaginosa e acida nella quale sono inseriti i semi</i>» e sarà proposto per essere commercializzato nell’Unione Europea come polpa di frutta (rivolta al consumatore finale) o come ingrediente alimentare (ad esempio per preparazioni di frutta, confetture, prodotti di pasticceria, ghiaccioli, yogurt).</p> <p>La denominazione di vendita del nuovo alimento dovrà figurare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono con l’indicazione «<i>polpa di cacao (Theobroma cacao L.)</i>», «<i>succo di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)</i>» o «<i>succo concentrato di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)</i>», a seconda della forma usata.</p> <p><a href="https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c38a997e-515d-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-it">https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c38a997e-515d-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-it</a></p>
--	---

## 12. Etichettatura degli alimenti

	<p><u>La NutrInform Battery</u></p> <p>Con il Decreto Interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) 19 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 dicembre e in vigore dall’8 dicembre 2020 (di seguito “Decreto”), è stata disciplinata la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011 (d’ora in poi “Regolamento”).</p> <p>Tale logo nutrizionale facoltativo, che rientra tra gli schemi cc.dd. Front-of-package (FOP) e denominato “NutrInform Battery”, è rappresentato graficamente all’art. 2 del</p>
--	---

	<p>Decreto e deve essere predisposto dagli operatori in conformità alle modalità definite nell'allegato A.</p> <p>Il Decreto si muove all'interno dello spazio tracciato dall'art. 35, par. 1 del Regolamento, per il quale il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive principali (ossia quelle obbligatorie in tabella nutrizionale) possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano basate su ricerche scientifiche accurate, testando panel rappresentativi di consumatori-tipo, e non siano idonee ad indurre il consumatore mediamente informato in errore ma, anzi, siano di facile comprensione e di utile supporto per autogestire la propria dieta giornaliera.</p> <p>Ad oggi all'interno dell'Unione Europea sono stati registrati due approcci: le etichette a semaforo di origine anglosassone ed il "Nutriscore" francese, ormai diffusosi in diversi Stati membri.</p> <p>Il punto di partenza per elaborare il logo sono i consumi di riferimento quotidiano per un adulto medio cui all'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1169/2011.</p> <p>L'ambito di applicazione del nuovo sistema informativo facoltativo riguarda tutti gli alimenti preimballati, con l'esclusione di quelli confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm<sup>2</sup>, oltre che i prodotti DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, in ragione del rischio che l'apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità che certifica la distintività ed unicità di tali prodotti (art. 1 co. 6 del Decreto).</p> <p>L'operatore che decida, spontaneamente, di implementare il "battery score", dovrà prestare attenzione all'onere burocratico previsto dall'art. 3 del Decreto, ai sensi del quale è prevista una comunicazione (presumibilmente per ogni singolo prodotto su cui verrà applicato) al Ministero della Salute – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con modalità ancora da definire, al fine del monitoraggio.</p> <p>Il 19 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Decreto, il MISE ha pubblicato il <i>Manuale d'uso del marchio nutrizionale "Nutriinform Battery"</i> con il quale sono state chiarite le condizioni d'uso del marchio nonché le indicazioni sulla sua progettazione, presentazione e posizionamento in coerenza con le modalità di presentazione delle informazioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.</p> <p><a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1614Z">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1614Z</a></p> <p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/07/20A06617/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/07/20A06617/sg</a></p> <p><a href="https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Manuale_uso_NutrInform_Battery.pdf">https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Manuale_uso_NutrInform_Battery.pdf</a></p>
	<p><b>Nuova disciplina dell'etichettatura ambientale degli imballaggi</b></p> <p>Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – uno dei quattro decreti attuativi del Pacchetto europeo sull'Economia Circolare che recepisce, tra l'altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio – ha operato una serie di</p>



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

modifiche al comma 5 dell'art. 219 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) relativamente ai *“criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”*. In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano *“opportunitamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”*. A ciò si deve aggiungere l'obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell'identificazione e della classificazione dell'imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.

La norma in esame contiene due importanti novità. In primo luogo, l'etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI. In secondo luogo, viene introdotto l'obbligo per i produttori - definiti dall'art. 218, lettera r) del Codice dell'Ambiente come *“i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”* - di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Un'ulteriore novità si ha anche con riferimento all'etichettatura dell'imballaggio compostabile o biodegradabile. L'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è entrato formalmente in vigore il 26 settembre 2020. Tuttavia, non sono stati contestualmente previsti periodi transitori o di proroga per consentire l'adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei soggetti obbligati.

A tal proposito, il legislatore è successivamente intervenuto con il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (il c.d. decreto Milleproroghe) e ha previsto (art. 15, comma 6) la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di etichettatura indicato nel primo periodo dell'art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, il decreto “Milleproroghe” ha temporaneamente sospeso l'obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni che riguardano il fine vita dell'imballaggio, mentre resta invece in vigore l'obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE, come indicato dal secondo periodo dell'art. 219, comma 5 del Codice dell'Ambiente

Quanto al quadro sanzionatorio, l'articolo 261, comma 3 del Codice dell'Ambiente dispone che *“La violazione dei divieti di cui all'art. 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5”*.

Ciò detto, sono sorti dubbi di carattere interpretativo con riguardo ai destinatari dei nuovi obblighi previsti in materia di etichettatura di imballaggi. L'espressione *“chiunque”* denota l'intenzione del legislatore di coinvolgere potenzialmente tutti gli operatori del settore, quindi la sanzione si applicherebbe non solo ai produttori di materiali di imballaggio, ai fabbricanti, ai trasformatori e agli importatori di imballaggi

	<p>vuoti e di materiali di imballaggio, ma anche ai commercianti, ai distributori, agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni.</p> <p>Per quanto riguarda gli imballaggi dei prodotti alimentari, la neo-introdotta normativa ambientale sugli imballaggi solleva dei problemi per la mancanza di coordinamento da un lato con la disciplina recante i principi generali di utilizzo dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (la c.d. normativa MOCA) e dall'altro con la disciplina generale dettata in materia di etichettatura degli alimenti di cui al Reg. (UE) 1169/2011.</p> <p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg</a></p>
--	--

## 12. Il ddl 283/2020: nuove norme in materia di reati agroalimentari

	<p><u>Norme in materia di reati agroalimentari</u></p> <p>La riforma, contenuta originariamente nel disegno di legge n. 2231 del 19 aprile 2016 (d'ora in avanti anche “<b>ddl</b>”), con la successiva legislatura è stata trasfusa nel ddl n. 283 del 3 luglio 2018. Il 25 febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il ddl n. 283 rubricato “<i>Nuove norme in materia di reati agroalimentari</i>”, con un documento che riprende i contenuti dell'originario ddl n. 2231 del 2016, con il quale era stato recepito il progetto elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Attualmente, il ddl si trova fermo in Commissione Giustizia del Senato.</p> <p>La riforma inciderà organicamente sia sulle disposizioni <i>intra codicem</i>, sia sul novero dei reati presupposto contemplati nel D.lgs. 231/2001, mediante l'inserimento di nuove fattispecie criminose a tutela degli interessi protetti in materia alimentare.</p> <p>Tra le novità più rilevanti segnaliamo quanto segue:</p> <p>a) <u>Modifiche al Codice Penale.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'introduzione del nuovo art. 445-ter c.p., a norma del quale l'evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello «<i>derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque o dei prodotti o sostanze alimentari già distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo</i>» (si pensi al caso di avvelenamento o inquinamento delle acque). A ben vedere, non si tratta di una vera e propria novità ma di un aggiornamento resosi necessario alla luce dell'art. 14 par. 4 Reg. (CE) 178/2002 (d'ora in avanti “<b>Regolamento</b>”), che introdusse nella legislazione unionale il concetto di “<i>probabili effetti tossici cumulativi</i>” nella definizione di pericolosità di un alimento.</li> </ul> <p>Di raccordo con il Regolamento anche il nuovo art. 442 c.p. rubricato “<i>Omesso ritiro di alimenti pericolosi</i>” (che si collega all'art. 17 reg. (CE) 178/2002). Di adeguamento, invece, con il Reg. (UE) 1169/2011, è il riformato art. 444 c.p. “<i>Informazioni commerciali ingannevoli e pericolose</i>”, che sanziona l'operatore</p>
--	--





	<p>che immetta in commercio alimenti con informazioni su allergeni o data di scadenza erronee o incomplete e tali da porre concretamente in pericolo la salute pubblica. Tale ultimo requisito distinguerebbe la nuova fattispecie codicistica dagli articoli 10 e 12 d. lgs. 231/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L’inserimento del “<i>patrimonio agroalimentare</i>” nella rubrica del titolo VIII del libro secondo del codice penale tra i beni giuridici tutelati. Fermo l’art. 515 c.p., che sanziona la classica frode in commercio (il c.d. “<i>aliud pro alio</i>”), l’art. 516 c.p. viene sostituito con il nuovo art. 516 rubricato “<i>Frode in commercio di prodotti alimentati</i>”. Ad oggi, tale ultimo articolo riguarda la messa in vendita o in commercio di alimenti non genuini (e si ha riguardo sia alla genuinità sostanziale che formale). La riforma, invece, modifica radicalmente la fattispecie che declinerà il concetto di “<i>aliud pro alio</i>” nello specifico ambito al commercio di prodotti alimentati. La nuova norma, dunque, si applicherà tutte le volte in cui l’acquirente (consumatore o imprenditore) riceve un prodotto diverso per quantità, qualità, origine o provenienza rispetto a quanto pattuito.</li><li>- Il nuovo art. 517 c.p. - <i>Vendita di alimenti con segni mendaci</i>, oggi genericamente applicabile alle ipotesi di vendita di prodotti sfruttando marchi o segni distintivi ingannevoli, riguarderà specificamente gli alimenti che recano indicazioni (loghi, scritte e informazioni di qualsiasi tipo) fallaci circa qualità o origine geografica dell’alimento in sé o di uno dei suoi ingredienti caratterizzanti (si veda l’art. 26 reg. (UE) 1169/2011). Tale ipotesi criminosa, per come ad oggi descritta nel ddl, sembrerebbe comportare una sovrapposizione dell’ambito applicativo con l’art. 13 d.lgs. 231/2017. Pertanto, si ritiene che con ogni probabilità, al fine di coordinare gli ambiti applicativi delle due norme, la lettera del nuovo art. 517 verrà modificata o, almeno, circoscritta ai soli casi di utilizzo di segni mendaci (e non anche di omissione di informazioni).</li><li>- La modifica dell’art. 517-quater c.p. rubricato “<i>Contraffazione di alimenti a denominazione protetta</i>”, che rispetto alla previsione attuale, da un lato, esclude dall’ambito applicativo della fattispecie la mera condotta contraffattiva non seguita dall’immissione in vendita o commercio dell’alimento, e dall’altro aggiunge, per contro, il riferimento anche alle condotte di alterazione dell’alimento stesso rispetto al disciplinare di produzione (oggi si parla solo di contraffazione dell’indicazione geografica e non di variazione del metodo di produzione rispetto al disciplinare).</li><li>- Introduzione del nuovo reato di <i>agropirateria</i> di cui al nuovo art. 517-quater.1 c.p.. Si tratta di un reato associativo in cui un’organizzazione, di fatto imprenditoriale, si inserisce nella filiera commerciale o logistica di alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, o utilizza marchi, segni, o indicazioni false, tali cioè da trarre in inganno i consumatori sull’origine o identità o qualità del prodotto. Attività che saranno punite con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Previste altresì pene accessorie quali l’interdizione</li></ul>
--	---



dall'attività commerciale e promozionale dei prodotti alimentari, anche per interposta persona fisica o giuridica ed il divieto (con il nuovo art. 518 c.p.) di ottenere autorizzazioni o concessioni per lo svolgimento di medesime attività e di accedere a finanziamenti pubblici. Nei casi più gravi e nelle ipotesi di recidiva, il giudice potrà disporre anche la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio (art. 518 bis).

b) Modifiche alla legge n. 283/1962

- Il ddl prevede importanti modifiche al catalogo dei reati di cui alla legge speciale n. 283/1962 - *Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande* anche al fine di poterli coordinare con la normativa alimentare europea. In particolare, l'art. 5 farà riferimento alla messa in vendita di alimenti "non sicuri, o per altra causa pregiudizievole per la salute o inadatti al consumo umano". L'inciso è importante (a livello formale) e riprende direttamente quanto prescritto dall'art. 14 del regolamento (CE) 178/2002, secondo cui la pericolosità dell'alimento deve far riferimento alle "condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore", nonché "alle informazioni messe a disposizione del consumatore" medesimo. Il nuovo comma 2 dell'art. 5 della legge, invece, è rivolto alle ipotesi di informazioni scorrette su allergeni, che non pongano in pericolo la collettività.

Da segnalare inoltre l'aggravamento di pena per chi abbia commesso detti illeciti nell'ambito del commercio all'ingrosso, come pure l'introduzione del principio di precauzione (oggi previsto dall'art. 7 reg. (CE) 178/2002) che funge da norma di "chiusura". Da ricordare anche la nuova fattispecie di frode alimentare (art. 5-quater) che inerisce alimenti sofisticati, adulterati o alterati, ma non contraffatti, per i quali è prevista una sanzione amministrativa. Si segnala infine l'introduzione del meccanismo della regolarizzazione, con cui gli Organi accertatori prescrivono, all'operatore responsabile di aver commesso una contravvenzione "che non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica ed alla sicurezza alimentare", di sanare la situazione irregolare. In caso di adempimento, l'operatore viene ammesso al pagamento di una sanzione pecuniaria (ridotta di un terzo rispetto al massimo edittale) e il reato si estingue.

c) L'introduzione dei reati alimentari tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti

- I reati alimentari sopra richiamati dovrebbero entrare a far parte del novero dei cc.dd. reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 con l'introduzione dell'art. 25-bis.1, che sarà strutturato in tre distinti capi al fine di tutelare tre distinte aree a rischio: l'art. 25 bis. 1, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio"; l'art.



Health  
Safety  
Environment  
Food  
Compliance

25 bis. 2, rubricato “*Delle frodi in commercio di prodotti alimentari*”; e l’art. 25 bis. 3, rubricato “*Dei delitti contro la salute pubblica*”.

Il quadro sanzionatorio prevedrà, oltre alle sanzioni pecuniarie ricomprese tra le 100 e le 800 quote nei casi di cui all’art. 25 bis. 2 e tra le 300 e le 1000 quote nei casi di cui all’art. 25 bis. 3, anche l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

- La riforma prevede altresì – ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 231/2001 – l’obbligo di predisposizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo specifico per la prevenzione dei reati agroalimentari la cui adozione ed efficace attuazione consente di fruire di una presunzione relativa di idoneità alle imprese alimentari, intese come “*ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti*” secondo la definizione fornita a livello europeo dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

[http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/49434\\_testi.htm](http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/49434_testi.htm)

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068784.pdf>